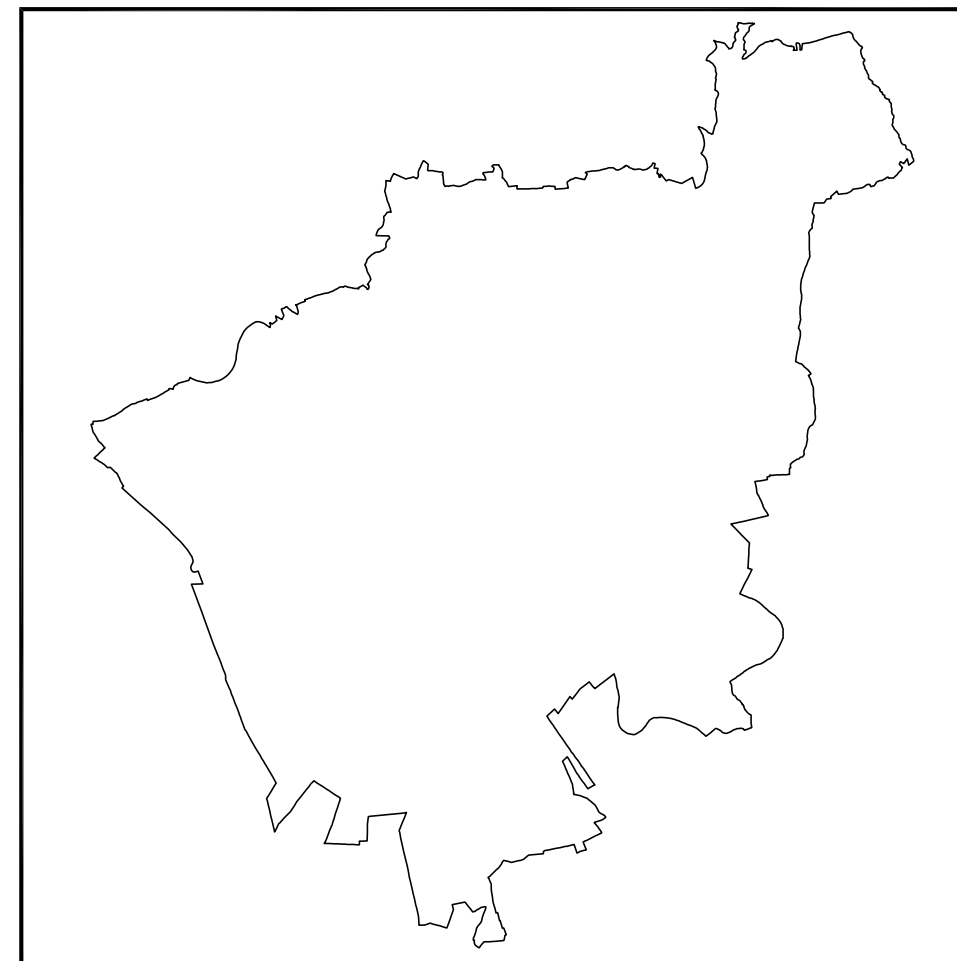


REPERTORIO NORMATIVO

(Allegato alle N.T.O. art. 7 comma 1 lett. c.)

Sezione 16 - Ambiti Parco: Indicazioni Progettuali



Sindaco
Avv. Federico Sboarina

Assessore all'Urbanistica
Ing. Ilaria Segala

Direttore Area Gestione del Territorio
Ing. Andrea Bombieri

Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Donatella Fragiacomò

Progettista:
Arch. Paolo Boninsegna

Collaboratori tecnici:
Dott. Ernesto Caneva
Arch. jr Marco Ceschi
Dott.ssa Silvia Ederle
Arch. Andrea Zenatto

VAS - Procedura di Verifica di assoggettabilità
Paola Modena, biologa e dott. in scienze naturali
con la collaborazione di:
Luca Reverberi, ingegnere
Bruna Basso, dott. agronomo
Pietro Zangheri, geologo
Marianna Canteri, dott. in scienze ambientali

Valutazione di compatibilità idraulica
Cristiano Mastella, geologo

PROG	TOPONIMO	INTERVENTI AMMESSI	INTERVENTI EDILIZI AMMESSI	PRESCRIZIONI	FUNZIONI AMMESSE	INDIVIDUAZIONE
AP1	Strada per Montecchio 16	Intervento di recupero con cambio d'uso nei limiti dell'attuale consistenza edilizia, alla data di adozione della Variante n. 23 al PI.	Interventi edilizi sull'esistente come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001 comma 1, lett. a), b), c) e d) con esclusione di demolizioni e ricostruzioni non fedeli e/o variazioni di sedime. In ogni caso non sono ammessi ampliamenti sia fuori che entro terra. Ai fini dell'applicazione della L.R. n. 14/2009, l'ambito delle colline veronesi non è zona territoriale omogenea propria per la funzione residenziale, per cui non è consentito l'ampliamento in quanto al 31 ottobre 2013 non era presente la funzione residenziale.	L'intervento edilizio non deve comportare alterazioni significative della morfologia dei luoghi. Non sono in ogni caso ammesse rampe o viali di accesso ad eventuali locali interrati. Deve in ogni caso essere garantita l'invarianza idraulica. L'intervento edilizio dovrà essere progettato: Nel rispetto delle indicazioni del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; Secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalla L.R. 4/2007 e dalle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2 della medesima legge; Contestualmente ai lavori di recupero dovrà essere riprogettata la recinzione dell'ambito, nel rispetto delle indicazioni del prontuario per la qualità architettonica a la mitigazione ambientale al fine di renderla coerente con i luoghi e l'ambiente circostante.	"UT1 Residenziale" e/o destinazioni culturali/didattiche/sportive innovative/ecosostenibili quali strutture specializzate per la valorizzazione di prodotti agricoli tipici (olio, vino); centri agrituristic; attrezzature per cicloturismo, per escursionismo equestre; strutture specializzate per il rapporto con gli animali (case di accoglienza, addestramento, cura di animali di compagnia)	Puntuale su manufatto Foglio 28, mappale 67, sub 6.
AP3	Via Trezzolano	Intervento di recupero con cambio d'uso nei limiti dell'attuale consistenza edilizia, alla data di adozione della Variante n. 23 al PI.	Interventi edilizi sull'esistente come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001 comma 1, lett. a), b), c) e d) con esclusione di demolizioni e ricostruzioni non fedeli e/o variazioni di sedime In ogni caso non sono ammessi ampliamenti sia fuori che entro terra. Ai fini dell'applicazione della L.R. n. 14/2009, l'ambito delle colline veronesi non è zona territoriale omogenea propria per la funzione residenziale, per cui non è consentito l'ampliamento in quanto al 31 ottobre 2013 non era presente la funzione residenziale.	L'intervento edilizio non deve comportare alterazioni significative della morfologia dei luoghi. Non sono in ogni caso ammesse rampe o viali di accesso ad eventuali locali interrati. Deve in ogni caso essere garantita l'invarianza idraulica. L'intervento edilizio dovrà essere progettato: Nel rispetto delle indicazioni del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; Secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalla L.R. 4/2007 e dalle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2 della medesima legge;	"UT1 Residenziale" e/o destinazioni culturali/didattiche/sportive innovative/ecosostenibili quali strutture specializzate per la valorizzazione di prodotti agricoli tipici (olio, vino); centri agrituristic; attrezzature per cicloturismo, per escursionismo equestre; strutture specializzate per il rapporto con gli animali (case di accoglienza, addestramento, cura di animali di compagnia)	Puntuale su manufatto Foglio 41, mappale 273.
AP5	Viale Dei Colli 49/B	Intervento di recupero con cambio d'uso nei limiti dell'attuale consistenza edilizia, alla data di adozione della Variante n. 23 al PI.	Interventi edilizi sull'esistente come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001 comma 1, lett. a), b), c) e d) con esclusione di demolizioni e ricostruzioni non fedeli e/o variazioni di sedime In ogni caso non sono ammessi ampliamenti sia fuori che entro terra. Ai fini dell'applicazione della L.R. n. 14/2009, l'ambito delle colline veronesi non è zona territoriale omogenea propria per la funzione residenziale, per cui non è consentito l'ampliamento in quanto al 31 ottobre 2013 non era presente la funzione residenziale.	L'intervento edilizio non deve comportare alterazioni significative della morfologia dei luoghi. Non sono in ogni caso ammesse rampe o viali di accesso ad eventuali locali interrati. Deve in ogni caso essere garantita l'invarianza idraulica. L'intervento edilizio dovrà essere progettato: Nel rispetto delle indicazioni del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; Secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalla L.R. 4/2007 e dalle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2 della medesima legge.	"UT1 Residenziale" e/o destinazioni culturali/didattiche/sportive innovative/ecosostenibili quali strutture specializzate per la valorizzazione di prodotti agricoli tipici (olio, vino); centri agrituristic; attrezzature per cicloturismo, per escursionismo equestre; strutture specializzate per il rapporto con gli animali (case di accoglienza, addestramento, cura di animali di compagnia)	Puntuale su manufatto Foglio 129, mappale 18 sub 2.

AP6	Via Indentro 125/A	Intervento di riqualificazione ambientale del sito da attuarsi con la riconfigurazione in loco, nei limiti dell'attuale consistenza edilizia, alla data di adozione della Variante n. 23 al PI.	L'intervento di riqualificazione deve essere perseguito in maniera unitaria attraverso il rilascio di un unico permesso di costruire. Interventi edilizi sull'esistente come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001 comma 1, lett. a), b), c) e d) con ammissione di demolizioni e ricostruzioni non fedeli di tutti i volumi esistenti, da realizzare in sagoma limite coincidente con il sedime dell'edificio esistente. In ogni caso non sono ammessi ampliamenti della SUV esistente. Ai fini dell'applicazione della L.R. n. 14/2009, l'ambito delle colline veronesi non è zona territoriale omogenea propria per la funzione residenziale, per cui non è consentito l'ampliamento in quanto al 31 ottobre 2013 non era presente la funzione residenziale.	L'intervento edilizio dovrà essere progettato: Nel rispetto delle indicazioni del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; E per quanto attiene la Residenza, secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalla L.R. 4/2007 e dalle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2 della medesima legge; Al fine di garantire l'invarianza idraulica non sono ammessi locali interrati e conseguenti rampe o viali di accesso agli stessi.	"UT1 Residenziale" e/o destinazioni culturali/didattiche/sportive innovative/ecosostenibili quali strutture specializzate per la valorizzazione di prodotti agricoli tipici (olio, vino); centri agrituristici; attrezzature per cicloturismo, per escursionismo equestre; strutture specializzate per il rapporto con gli animali (case di accoglienza, addestramento, cura di animali di compagnia)	Puntuale su manufatto Foglio 125, mappale 127
AP10	Via Marin Faliero	Intervento di recupero con cambio d'uso nei limiti dell'attuale consistenza edilizia, alla data di adozione della Variante n. 23 al PI.	Interventi edilizi sull'esistente come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001 comma 1, lett. a), b), c) e d) con esclusione di demolizioni e ricostruzioni non fedeli e/o variazioni di sedime In ogni caso non sono ammessi ampliamenti sia fuori che entro terra. Ai fini dell'applicazione della L.R. n. 14/2009, l'ambito delle colline veronesi non è zona territoriale omogenea propria per la funzione residenziale, per cui non è consentito l'ampliamento in quanto al 31 ottobre 2013 non era presente la funzione residenziale.	L'intervento edilizio non deve comportare alterazioni significative della morfologia dei luoghi. Non sono in ogni caso ammesse rampe o viali di accesso ad eventuali locali interrati. Deve in ogni caso essere garantita l'invarianza idraulica. L'intervento edilizio dovrà essere progettato: Nel rispetto delle indicazioni del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; Secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalla L.R. 4/2007 e dalle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2 della medesima legge.	"UT1 Residenziale" e/o destinazioni culturali/didattiche/sportive innovative/ecosostenibili quali strutture specializzate per la valorizzazione di prodotti agricoli tipici (olio, vino); centri agrituristici; attrezzature per cicloturismo, per escursionismo equestre; strutture specializzate per il rapporto con gli animali (case di accoglienza, addestramento, cura di animali di compagnia)	Puntuale su manufatto Foglio 188, mappale 219

AP16	Via Volte Maso 22/C	Intervento di recupero con cambio d'uso nei limiti dell'attuale consistenza edilizia, alla data di adozione della Variante n. 23 al PI.	L'intervento di riqualificazione deve essere perseguito in maniera unitaria attraverso il rilascio di un unico permesso, per tutte le opere consentite in ambito, ivi comprese le sistemazioni esterne, le recinzioni. Interventi edilizi sull'esistente come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001 comma 1, lett. a), b), c) e d) con ammissione di demolizioni e ricostruzioni non fedeli. In ogni caso non sono ammessi ampliamenti della SUV esistente. Ai fini dell'applicazione della L.R. n. 14/2009, l'ambito delle colline veronesi non è zona territoriale omogenea propria per la funzione residenziale, per cui non è consentito l'ampliamento in quanto al 31 ottobre 2013 non era presente la funzione residenziale.	L'intervento edilizio non deve comportare alterazioni significative della morfologia dei luoghi. Non sono in ogni caso ammesse rampe o viali di accesso ad eventuali locali interrati. Deve in ogni caso essere garantita l'invarianza idraulica. L'intervento edilizio dovrà essere progettato: Nel rispetto delle indicazioni del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione Ambientale; Secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalla L.R. 4/2007 e dalle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2 della medesima legge; Le sistemazioni esterne dovranno essere limitate alla eventuale sostituzione della attuale recinzione escludendo in ogni caso la realizzazione di opere in muratura di qualsiasi tipologia. Al fine di conservare le caratteristiche paesaggistiche del "prato arido" è fatto divieto di piantumare.	"UT1 Residenziale" e/o destinazioni culturali/didattiche/sportive innovative/ecosostenibili quali strutture specializzate per la valorizzazione di prodotti agricoli tipici (olio, vino); centri agrituristici; attrezzature per cicloturismo, per escursionismo equestre; strutture specializzate per il rapporto con gli animali (case di accoglienza, addestramento, cura di animali di Compagnia)	Puntuale su manufatto Foglio 47, mappale 353.
AP20	Via Vincenzo Benini	Intervento di recupero con cambio d'uso nei limiti dell'attuale consistenza edilizia, alla data di adozione della Variante n. 23 al PI.	Interventi edilizi sull'esistente come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001 comma 1, lett. a), b), c) e d) con esclusione di demolizioni e ricostruzioni non fedeli e/o variazioni di sedime In ogni caso non sono ammessi ampliamenti sia fuori che entro terra. Ai fini dell'applicazione della L.R. n. 14/2009, l'ambito delle colline veronesi non è zona territoriale omogenea propria per la funzione residenziale, per cui non è consentito l'ampliamento in quanto al 31 ottobre 2013 non era presente la funzione residenziale.	Il titolo abilitativo del cambio d'uso è subordinato alla costituzione di una servitù di passo, qualora necessaria (oss.66), sui mappali su cui ricade l'esistente accesso. Si prescrive che l'accesso alla strada pubblica rimanga esclusivamente quello esistente, e che lo stesso venga mantenuto inalterato sia come tracciato che come dimensioni mantenendo comunque inalterato il grado di permeabilità attuale. L'intervento edilizio non deve comportare alterazioni significative della morfologia dei luoghi. Non sono in ogni caso ammesse rampe o viali di accesso ad eventuali locali interrati. Deve in ogni caso essere garantita l'invarianza idraulica. L'intervento edilizio dovrà essere progettato: Nel rispetto delle indicazioni del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; Secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalla L.R. 4/2007 e dalle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2 della medesima legge.	"UT1 Residenziale" e/o destinazioni culturali/didattiche/sportive innovative/ecosostenibili quali strutture specializzate per la valorizzazione di prodotti agricoli tipici (olio, vino); centri agrituristici; attrezzature per cicloturismo, per escursionismo equestre; strutture specializzate per il rapporto con gli animali (case di accoglienza, addestramento, cura di animali di compagnia)	Puntuale su manufatto Foglio 51 mappale 399.

AP22	Via Della Segheria 26	Intervento di recupero con cambio d'uso nei limiti dell'attuale consistenza edilizia, alla data di adozione della Variante n. 23 al Pl.	L'intervento di riqualificazione deve essere perseguito per l'intero fabbricato rurale, attraverso il rilascio di un unico permesso, ivi comprese le sistemazioni esterne e le recinzioni. Interventi edilizi sull'esistente come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001 comma 1, lett. a), b), c) e d). In ogni caso non sono ammessi ampliamenti della SUV esistente. Ai fini dell'applicazione della L.R. n. 14/2009, l'ambito delle colline veronesi non è zona territoriale omogenea propria per la funzione residenziale, per cui non è consentito l'ampliamento in quanto al 31 ottobre 2013 non era presente la funzione residenziale.	L'intervento edilizio dovrà essere progettato: Nel rispetto delle indicazioni del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; Secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalla L.R. 4/2007 e dalle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2 della medesima legge; Il recupero dell'edificio dovrà essere volto al mantenimento dell'assetto volumetrico, della tipologia edilizia e dell'organizzazione forometrica dei prospetti degli edifici esistenti, prevedendo l'eventuale apertura di nuovi fori secondo moduli di partitura e configurazione analoghi a quelli originari. Non sono in ogni caso ammesse rampe o viali di accesso ad eventuali locali interrati. Va mantenuto l'attuale accesso alla corte, ivi compreso il ripristino dei pilastri del portale d'ingresso. Le sistemazioni esterne dovranno comprendere l'eliminazione delle superfetazioni e/o addizioni incongrue o non più funzionali (letamaio). Deve in ogni caso essere garantita l'invarianza idraulica.	"UT1 Residenziale" e/o destinazioni culturali/didattiche/sportive innovative/ecosostenibili quali strutture specializzate per la valorizzazione di prodotti agricoli tipici (olio, vino); centri agrituristici; attrezzature per cicloturismo, per escursionismo equestre; strutture specializzate per il rapporto con gli animali (case di accoglienza, addestramento, cura di animali di compagnia)	Puntuale su manufatto Foglio 143, mappale 137.
AP23	Via Montalto 21-23	Intervento di recupero con cambio d'uso nei limiti dell'attuale consistenza edilizia, alla data di adozione della Variante n. 23 al Pl.	L'intervento di riqualificazione deve essere perseguito in maniera unitaria attraverso il rilascio di un unico permesso, per tutto il fabbricato. Interventi edilizi sull'esistente come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001 comma 1, lett. a), b), c) e d) con ammissione di demolizioni e ricostruzioni non fedele ma contenuta all'interno della superficie coperta esistente. In ogni caso non sono ammessi ampliamenti della SUV esistente. Ai fini dell'applicazione della L.R. n. 14/2009, l'ambito delle colline veronesi non è zona territoriale omogenea propria per la funzione residenziale, per cui non è consentito l'ampliamento in quanto al 31 ottobre 2013 non era presente la funzione residenziale.	L'intervento edilizio dovrà essere progettato: Nel rispetto delle indicazioni del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; Secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalla L.R. 4/2007 e dalle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2 della medesima legge; Non sono in ogni caso ammesse rampe o viali di accesso ad eventuali locali interrati. Deve in ogni caso essere garantita l'invarianza idraulica.	"UT1 Residenziale" e/o destinazioni culturali/didattiche/sportive innovative/ecosostenibili quali strutture specializzate per la valorizzazione di prodotti agricoli tipici (olio, vino); centri agrituristici; attrezzature per cicloturismo, per escursionismo equestre; strutture specializzate per il rapporto con gli animali (case di accoglienza, addestramento, cura di animali di compagnia)	Puntuale su manufatto Foglio 140, mappale 343 sub 8.

AP26	Strada Per Montecchio	Intervento di recupero con cambio d'uso nei limiti dell'attuale consistenza edilizia, alla data di adozione della Variante n. 23 al Pl.	Interventi edilizi sull'esistente come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001 comma 1, lett. a), b), c) e d) con esclusione di demolizioni e ricostruzioni non fedeli e/o variazioni di sedime In ogni caso non sono ammessi ampliamenti sia fuori che entro terra. Ai fini dell'applicazione della L.R. n. 14/2009, l'ambito delle colline veronesi non è zona territoriale omogenea propria per la funzione residenziale, per cui non è consentito l'ampliamento in quanto al 31 ottobre 2013 non era presente la funzione residenziale.	L'intervento edilizio non deve comportare alterazioni significative della morfologia dei luoghi. Non sono in ogni caso ammesse rampe o viali di accesso ad eventuali locali interrati. Deve in ogni caso essere garantita l'invarianza idraulica. L'intervento edilizio dovrà essere progettato: Nel rispetto delle indicazioni del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; Secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalla L.R. 4/2007 e dalle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2 della medesima legge;	"UT1 Residenziale" e/o destinazioni culturali/didattiche/sportive innovative/ecosostenibili quali strutture specializzate per la valorizzazione di prodotti agricoli tipici (olio, vino); centri agrituristici; attrezzature per cicloturismo, per escursionismo equestre; strutture specializzate per il rapporto con gli animali (case di accoglienza, addestramento, cura di animali di compagnia)	Puntuale su manufatto Foglio 50 mappale 402.
AP27	Via Cancellò	Intervento di recupero con cambio d'uso nei limiti dell'attuale consistenza edilizia, alla data di adozione della Variante n. 23 al Pl.	Interventi edilizi sull'esistente come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001 comma 1, lett. a), b), c) e d) con esclusione di demolizioni e ricostruzioni non fedeli e/o variazioni di sedime In ogni caso non sono ammessi ampliamenti sia fuori che entro terra. Ai fini dell'applicazione della L.R. n. 14/2009, l'ambito delle colline veronesi non è zona territoriale omogenea propria per la funzione residenziale, per cui non è consentito l'ampliamento in quanto al 31 ottobre 2013 non era presente la funzione residenziale.	L'intervento edilizio non deve comportare alterazioni significative della morfologia dei luoghi. Non sono in ogni caso ammesse rampe o viali di accesso ad eventuali locali interrati. Deve in ogni caso essere garantita l'invarianza idraulica. L'intervento edilizio dovrà essere progettato: Nel rispetto delle indicazioni del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; Secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalla L.R. 4/2007 e dalle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2 della medesima legge.	"UT1 Residenziale" e/o destinazioni culturali/didattiche/sportive innovative/ecosostenibili quali strutture specializzate per la valorizzazione di prodotti agricoli tipici (olio, vino); centri agrituristici; attrezzature per cicloturismo, per escursionismo equestre; strutture specializzate per il rapporto con gli animali (case di accoglienza, addestramento, cura di animali di compagnia)	Puntuale su manufatto Foglio 13 mappale 255 sub 2.
AP35	Strada Del Costolo	Intervento di recupero con cambio d'uso nei limiti dell'attuale consistenza edilizia, alla data di adozione della Variante n. 23 al Pl.	Interventi edilizi sull'esistente come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001 comma 1, lett. a), b), c) e d) con esclusione di demolizioni e ricostruzioni non fedeli e/o variazioni di sedime. In ogni caso non sono ammessi ampliamenti sia fuori che entro terra. Ai fini dell'applicazione della L.R. n. 14/2009, l'ambito delle colline veronesi non è zona territoriale omogenea propria per la funzione residenziale, per cui non è consentito l'ampliamento in quanto al 31 ottobre 2013 non era presente la funzione residenziale.	L'intervento edilizio non deve comportare alterazioni significative della morfologia dei luoghi. Non sono in ogni caso ammesse rampe o viali di accesso ad eventuali locali interrati. Deve in ogni caso essere garantita l'invarianza idraulica. L'intervento edilizio dovrà essere progettato: Nel rispetto delle indicazioni del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; Secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalla L.R. 4/2007 e dalle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2 della medesima legge.	"UT1 Residenziale" e/o destinazioni culturali/didattiche/sportive innovative/ecosostenibili quali strutture specializzate per la valorizzazione di prodotti agricoli tipici (olio, vino); centri agrituristici; attrezzature per cicloturismo, per escursionismo equestre; strutture specializzate per il rapporto con gli animali (case di accoglienza, addestramento, cura di animali di compagnia)	Puntuale su manufatto Foglio 81, mappale 350.

AP50	Via Ronchi, 9	Intervento di riqualificazione ambientale del sito da attuarsi con la riconfigurazione entro sagoma limite, indicata in planimetria, nei limiti dell'attuale consistenza edilizia, alla data di adozione della Variante n. 23 al PI.	L'intervento di riqualificazione deve essere perseguito in maniera unitaria attraverso il rilascio di un unico permesso di costruire, per tutte le opere consentite in ambito, ivi comprese le sistemazioni esterne. Ad esclusione dell'abitazione esistente individuata in catasto al foglio 54, mappale n. 76, è consentita la demolizione e ricostruzione in un unico edificio ad un piano, da realizzarsi all'interno di sagoma limite indicata in planimetria. In ogni caso non sono ammessi ampliamenti della SUV esistente. Ai fini dell'applicazione della L.R. n. 14/2009, l'ambito delle colline veronesi non è zona territoriale omogenea propria per la funzione residenziale, per cui non è consentito l'ampliamento in quanto al 31 ottobre 2013 non era presente la funzione residenziale.	L'intervento edilizio dovrà essere progettato: Nel rispetto delle indicazioni del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; E per quanto attiene la Residenza, secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalla L.R. 4/2007 e dalle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2 della medesima legge; Al fine di garantire l'invarianza idraulica non sono ammessi locali interrati e conseguenti rampe o viali di accesso agli stessi.	"UT1 Residenziale" e/o destinazioni culturali/didattiche/sportive innovative/ecosostenibili quali strutture specializzate per la valorizzazione di prodotti agricoli tipici (olio, vino); centri agrituristici; attrezzature per cicloturismo, per escursionismo equestre; strutture specializzate per il rapporto con gli animali (case di accoglienza, addestramento, cura di animali di compagnia)	Areale Foglio 54, mappali 37, 62, 63, 64, 65, 66, 76, 351, 466, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 528, 529.
AP51	Via Ronchi, 9	Intervento di riqualificazione ambientale del sito da attuarsi con la riconfigurazione entro sagoma limite, indicata in planimetria, nei limiti dell'attuale consistenza edilizia, alla data di adozione della Variante n. 23 al PI.	L'intervento di riqualificazione deve essere perseguito in maniera unitaria attraverso il rilascio di un unico permesso di costruire, per tutte le opere consentite in ambito, ivi comprese le sistemazioni esterne. Ad esclusione dell'abitazione esistente individuata in catasto al foglio 54, mappale n. 76, è consentita la demolizione e ricostruzione in un unico edificio ad un piano, da realizzarsi all'interno di sagoma limite indicata in planimetria. In ogni caso non sono ammessi ampliamenti della SUV esistente. Ai fini dell'applicazione della L.R. n. 14/2009, l'ambito delle colline veronesi non è zona territoriale omogenea propria per la funzione residenziale, per cui non è consentito l'ampliamento in quanto al 31 ottobre 2013 non era presente la funzione residenziale.	L'intervento edilizio dovrà essere progettato: Nel rispetto delle indicazioni del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; E per quanto attiene la Residenza, secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalla L.R. 4/2007 e dalle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2 della medesima legge; Al fine di garantire l'invarianza idraulica non sono ammessi locali interrati e conseguenti rampe o viali di accesso agli stessi.	"UT1 Residenziale" e/o destinazioni culturali/didattiche/sportive innovative/ecosostenibili quali strutture specializzate per la valorizzazione di prodotti agricoli tipici (olio, vino); centri agrituristici; attrezzature per cicloturismo, per escursionismo equestre; strutture specializzate per il rapporto con gli animali (case di accoglienza, addestramento, cura di animali di compagnia)	Areale Foglio 54, mappali 37, 62, 63, 64, 65, 66, 76, 351, 466, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 528, 529.

AP53	Via Cava Bradisa	Intervento di recupero con cambio d'uso nei limiti dell'attuale consistenza edilizia, alla data di adozione della Variante n. 23 al PI.	L'intervento di riqualificazione deve essere perseguito in maniera unitaria attraverso il rilascio di un unico permesso di costruire, per tutti i manufatti presenti in ambito, ivi comprese le sistemazioni esterne e le recinzioni. Interventi edilizi sull'esistente come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001 comma 1, lett. a), b), c) e d) con esclusione di variazioni di sedime. In ogni caso non sono ammessi ampliamenti sia fuori che entro terra. I manufatti superfetativi localizzati sul mappale n. 358 e non catastalmente individuati dovranno essere oggetto di demolizione senza ricostruzione. Ai fini dell'applicazione della L.R. n. 14/2009, l'ambito delle colline veronesi non è zona territoriale omogenea propria per la funzione residenziale, per cui non è consentito l'ampliamento in quanto al 31 ottobre 2013 non era presente la funzione residenziale.	L'intervento edilizio non deve comportare alterazioni significative della morfologia dei luoghi. Non sono in ogni caso ammesse rampe o viali di accesso ad eventuali locali interrati. Deve in ogni caso essere garantita l'invarianza idraulica. L'intervento edilizio dovrà essere progettato: Nel rispetto delle indicazioni del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; Secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalla L.R. 4/2007 e dalle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2 della medesima legge.	"UT1 Residenziale" e/o destinazioni culturali/didattiche/sportive innovative/ecosostenibili quali strutture specializzate per la valorizzazione di prodotti agricoli tipici (olio, vino); centri agrituristici; attrezzature per cicloturismo, per escursionismo equestre; strutture specializzate per il rapporto con gli animali (case di accoglienza, addestramento, cura di animali di compagnia)	areale Foglio 109 mappali 357 e 358
AP72	Via Volte Maso 9/a	Intervento di riqualificazione ambientale del sito da attuarsi con la riconfigurazione in loco, nei limiti dell'attuale consistenza edilizia, alla data di adozione della Variante n. 23 al PI.	L'intervento di riqualificazione deve essere perseguito in maniera unitaria attraverso il rilascio di un unico permesso di costruire, per tutte le opere, ivi comprese le sistemazioni esterne e le recinzioni. Interventi edilizi sull'esistente come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001 comma 1, lett. a), b), c) e d) con ammissione di demolizioni e ricostruzioni non fedeli di tutti i volumi esistenti, limitando il recupero agli edifici legittimi in quanto realizzati in periodo antecedente al 1942 come da relazioni storico tecniche allegate (emend.70) In ogni caso non sono ammessi ampliamenti della SUV esistente. Ai fini dell'applicazione della L.R. n. 14/2009, l'ambito delle colline veronesi non è zona territoriale omogenea propria per la funzione residenziale, per cui non è consentito l'ampliamento in quanto al 31 ottobre 2013 non era presente la funzione residenziale.	L'intervento edilizio dovrà essere progettato: Nel rispetto delle indicazioni del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; E per quanto attiene la Residenza, secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalla L.R. 4/2007 e dalle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2 della medesima legge; Al fine di garantire l'invarianza idraulica non sono ammessi locali interrati e conseguenti rampe o viali di accesso agli stessi. Successivamente alla rimozione dei manufatti incassati nel costone tufaceo vanno adottati tutti i provvedimenti necessari per la messa in sicurezza dell'antico sito di estrazione.	"UT1 Residenziale" e/o destinazioni culturali/didattiche/sportive innovative/ecosostenibili quali strutture specializzate per la valorizzazione di prodotti agricoli tipici (olio, vino); centri agrituristici; attrezzature per cicloturismo, per escursionismo equestre; strutture specializzate per il rapporto con gli animali (case di accoglienza, addestramento, cura di animali di compagnia)	Areale Foglio 78, mappale 381, 480, 481, 418.

AP76	Via Cozzi 93	Intervento di riqualificazione ambientale del sito da attuarsi con la riconfigurazione in loco, nei limiti dell'attuale consistenza edilizia, alla data di adozione della Variante n. 23 al PI.	L'intervento di riqualificazione deve essere perseguito in maniera unitaria attraverso il rilascio di un unico permesso di costruire. Interventi edilizi sull'esistente come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001 comma 1, lett. a), b), c) e d) con ammissione di demolizioni e ricostruzioni non fedeli di tutti i volumi esistenti, da realizzare in sagoma limite coincidente con il sedime dell'edificio esistente. In ogni caso non sono ammessi ampliamenti della SUV esistente. Ai fini dell'applicazione della L.R. n. 14/2009, l'ambito delle colline veronesi non è zona territoriale omogenea propria per la funzione residenziale, per cui non è consentito l'ampliamento in quanto al 31 ottobre 2013 non era presente la funzione residenziale.	L'intervento edilizio dovrà essere progettato: Nel rispetto delle indicazioni del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; E per quanto attiene la Residenza, secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalla L.R. 4/2007 e dalle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2 della medesima legge; Al fine di garantire l'invarianza idraulica non sono ammessi locali interrati e conseguenti rampe o viali di accesso agli stessi.	"UT1 Residenziale" e/o destinazioni culturali/didattiche/sportive innovative/ecosostenibili quali strutture specializzate per la valorizzazione di prodotti agricoli tipici (olio, vino); centri agrituristici; attrezzature per cicloturismo, per escursionismo equestre; strutture specializzate per il rapporto con gli animali (case di accoglienza, addestramento, cura di animali di compagnia)	Puntuale su manufatto Foglio 80, mappale 139 sub 1, 2.
AP83	Villa Arrighi	Intervento di recupero con cambio d'uso nei limiti dell'attuale consistenza edilizia, alla data di adozione della Variante n. 23 al PI.	Interventi edilizi sull'esistente come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001 comma 1, lett. a), b), c) e d), con ammissione di demolizioni e ricostruzioni non fedeli, da realizzare in sagoma limite massima coincidente con il sedime dell'edificio esistente, con la realizzazione di idonei sistemi atti a garantire i requisiti igienico sanitari per rendere i locali abitabili. In ogni caso non sono ammessi ampliamenti sia fuori che entro terra. Ai fini dell'applicazione della L.R. n. 14/2009, l'ambito delle colline veronesi non è zona territoriale omogenea propria per la funzione residenziale, per cui non è consentito l'ampliamento in quanto al 31 ottobre 2013 non era presente la funzione residenziale.	L'intervento edilizio non deve comportare alterazioni significative della morfologia dei luoghi. Non sono in ogni caso ammesse rampe o viali di accesso ad eventuali locali interrati. Si prescrive che l'accesso alla strada pubblica rimanga esclusivamente quello esistente, e che lo stesso venga mantenuto inalterato sia come tracciato che come dimensioni mantenendo comunque inalterato il grado di permeabilità attuale. Deve in ogni caso essere garantita l'invarianza idraulica. L'intervento di recupero dovrà prevedere la riconfigurazione delle falde di copertura, adottando quale sistema di copertura quello a doppia falda con andamento regolare. L'intervento edilizio dovrà essere progettato: Nel rispetto delle indicazioni del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione Ambientale; Secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalla L.R. 4/2007 e dalle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2 della medesima legge.	"UT1 Residenziale" e/o Destinazioni culturali/didattiche/sportive innovative/ecosostenibili quali strutture specializzate per la valorizzazione di prodotti agricoli tipici (olio, vino); centri agrituristici; attrezzature per cicloturismo, per escursionismo equestre; strutture specializzate per il rapporto con gli animali (case di accoglienza, addestramento, cura di animali di Compagnia)	Areale Foglio 92 mappale 172 sub 1, 76, 78, 80, 215.

AP85	Strada Dei Monti	Intervento di recupero con cambio d'uso nei limiti dell'attuale consistenza edilizia, alla data di adozione della Variante n. 23 al Pl.	Interventi edilizi sull'esistente come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001 comma 1, lett. a), b), c) e d) con esclusione di demolizioni e ricostruzioni non fedeli e/o variazioni di sedime In ogni caso non sono ammessi ampliamenti sia fuori che entro terra. Ai fini dell'applicazione della L.R. n. 14/2009, l'ambito delle colline veronesi non è zona territoriale omogenea propria per la funzione residenziale, per cui non è consentito l'ampliamento in quanto al 31 ottobre 2013 non era presente la funzione residenziale.	L'intervento edilizio non deve comportare alterazioni significative della morfologia dei luoghi. Non sono in ogni caso ammesse rampe o viali di accesso ad eventuali locali interrati. Deve in ogni caso essere garantita l'invarianza idraulica. L'intervento edilizio dovrà essere progettato: Nel rispetto delle indicazioni del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; Secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalla L.R. 4/2007 e dalle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2 della medesima legge.	"UT1 Residenziale" e/o destinazioni culturali/didattiche/sportive innovative/ecosostenibili quali strutture specializzate per la valorizzazione di prodotti agricoli tipici (olio, vino); centri agrituristici; attrezzature per cicloturismo, per escursionismo equestre; strutture specializzate per il rapporto con gli animali (case di accoglienza, addestramento, cura di animali di compagnia)	Puntuale su manufatto Foglio 44, mappale 521.
AP86	Viale dei Colli 31	Intervento di recupero con cambio d'uso nei limiti dell'attuale consistenza edilizia, alla data di adozione della Variante n. 23 al Pl.	Interventi edilizi sull'esistente come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001 comma 1, lett. a), b), c) e d) con esclusione di demolizioni e ricostruzioni non fedeli e/o variazioni di sedime In ogni caso non sono ammessi ampliamenti sia fuori che entro terra. Ai fini dell'applicazione della L.R. n. 14/2009, l'ambito delle colline veronesi non è zona territoriale omogenea propria per la funzione residenziale, per cui non è consentito l'ampliamento in quanto al 31 ottobre 2013 non era presente la funzione residenziale.	L'intervento edilizio non deve comportare alterazioni significative della morfologia dei luoghi. Non sono in ogni caso ammesse nuove rampe o viali di accesso ad eventuali locali interrati. Deve in ogni caso essere garantita l'invarianza idraulica. L'intervento edilizio dovrà essere progettato: Nel rispetto delle indicazioni del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; Secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalla L.R. 4/2007 e dalle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2 della medesima legge.	"UT1 Residenziale" e/o destinazioni culturali/didattiche/sportive innovative/ecosostenibili quali strutture specializzate per la valorizzazione di prodotti agricoli tipici (olio, vino); centri agrituristici; attrezzature per cicloturismo, per escursionismo equestre; strutture specializzate per il rapporto con gli animali (case di accoglienza, addestramento, cura di animali di compagnia) UT2/1.3 Pubblici esercizi (emend.69)	Puntuale su manufatto, foglio 129, mappale 170, sub 5
AP87	Via Cozzi 42	Intervento di recupero con cambio d'uso nei limiti dell'attuale consistenza edilizia, alla data di adozione della Variante n. 23 al Pl.	Interventi edilizi sull'esistente come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001 comma 1, lett. a), b), c) e d) con esclusione di demolizioni e ricostruzioni non fedeli e/o variazioni di sedime In ogni caso non sono ammessi ampliamenti sia fuori che entro terra. Ai fini dell'applicazione della L.R. n. 14/2009, l'ambito delle colline veronesi non è zona territoriale omogenea propria per la funzione residenziale, per cui non è consentito l'ampliamento in quanto al 31 ottobre 2013 non era presente la funzione residenziale.	L'intervento edilizio non deve comportare alterazioni significative della morfologia dei luoghi. Non sono in ogni caso ammesse rampe o viali di accesso ad eventuali locali interrati. Deve in ogni caso essere garantita l'invarianza idraulica. L'intervento edilizio dovrà essere progettato: Nel rispetto delle indicazioni del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; Secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalla L.R. 4/2007 e dalle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2 della medesima legge.	"UT1 Residenziale" e/o destinazioni culturali/didattiche/sportive innovative/ecosostenibili quali strutture specializzate per la valorizzazione di prodotti agricoli tipici (olio, vino); centri agrituristici; attrezzature per cicloturismo, per escursionismo equestre; strutture specializzate per il rapporto con gli animali (case di accoglienza, addestramento, cura di animali di compagnia)	Puntuale su manufatto Foglio 79, mappale 883 sub 1, 2.

AP90	Santa Giuliana	Intervento di recupero con cambio d'uso nei limiti di superfici e volumi e destinazioni oggetto della Concessione in sanatoria del 15 giugno 2011, SK 478/03/01, rimossi i successivi interventi abusivi con rinuncia alla seconda domanda di condono SK n. 168062/04.	Interventi edilizi sull'esistente come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001 comma 1, lett. a), b), c) e d) con esclusione di variazioni di sedime. Intervento di demolizione senza ricostruzione del manufatto individuato in catasto al foglio n. 126, mappale n. 234. In ogni caso non sono ammessi ampliamenti sia fuori che entro terra. Ai fini dell'applicazione della L.R. n. 14/2009, l'ambito delle colline veronesi non è zona territoriale omogenea propria per la funzione residenziale, per cui non è consentito l'ampliamento in quanto al 31 ottobre 2013 non era presente la funzione residenziale.	L'intervento edilizio non deve comportare alterazioni significative della morfologia dei luoghi. Non sono in ogni caso ammesse rampe o viali di accesso ad eventuali locali interrati. Deve in ogni caso essere garantita l'invarianza idraulica. L'intervento edilizio dovrà essere progettato: nel rispetto delle indicazioni del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; Secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalla L.R. 4/2007 e dalle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2 della medesima legge.	"UT1 Residenziale" e/o destinazioni culturali/didattiche/sportive innovative/ecosostenibili quali strutture specializzate per la valorizzazione di prodotti agricoli tipici (olio, vino); centri agrituristici; attrezzature per cicloturismo, per escursionismo equestre; strutture specializzate per il rapporto con gli animali (case di accoglienza, addestramento, cura di animali di compagnia)	Puntuale su manufatto, foglio n. 126, mappale 278
AP91	Stradella Santa Giuliana	Intervento di recupero con cambio d'uso nei limiti dell'attuale consistenza edilizia, alla data di adozione della Variante n. 23 al PI.	L'intervento di recupero deve essere perseguito in maniera unitaria attraverso il rilascio di un unico permesso di costruire, per tutti i manufatti presenti in ambito. Interventi edilizi sull'esistente come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001 comma 1, lett. a), b), c) e d) con esclusione di demolizioni e ricostruzioni non fedeli e/o variazioni di sedime In ogni caso non sono ammessi ampliamenti sia fuori che entro terra. Ai fini dell'applicazione della L.R. n. 14/2009, l'ambito delle colline veronesi non è zona territoriale omogenea propria per la funzione residenziale, per cui non è consentito l'ampliamento in quanto al 31 ottobre 2013 non era presente la funzione residenziale.	L'intervento edilizio non deve comportare alterazioni significative della morfologia dei luoghi. Non sono in ogni caso ammesse rampe o viali di accesso ad eventuali locali interrati. Deve in ogni caso essere garantita l'invarianza idraulica. L'intervento edilizio dovrà essere progettato: Nel rispetto delle indicazioni del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; Secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalla L.R. 4/2007 e dalle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2 della medesima legge. Riquadrificando l'area verde localizzata ad ovest.	"UT1 Residenziale" e/o destinazioni culturali/didattiche/sportive innovative/ecosostenibili quali strutture specializzate per la valorizzazione di prodotti agricoli tipici (olio, vino); centri agrituristici; attrezzature per cicloturismo, per escursionismo equestre; strutture specializzate per il rapporto con gli animali (case di accoglienza, addestramento, cura di animali di compagnia)	Puntuale su manufatto, foglio n. 125, mappale 129

AP92	Viale Dei Colli 49-49/A	Intervento di recupero con cambio d'uso nei limiti dell'attuale consistenza edilizia, alla data di adozione della Variante n. 23 al Pl.	L'intervento di recupero deve essere perseguito in maniera unitaria attraverso il rilascio di un unico permesso di costruire, per tutti i manufatti presenti in ambito. Interventi edilizi sull'esistente come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001 comma 1, lett. a), b), c) e d) con esclusione di demolizioni e ricostruzioni non fedeli e/o variazioni di sedime In ogni caso non sono ammessi ampliamenti sia fuori che entro terra. Ai fini dell'applicazione della L.R. n. 14/2009, l'ambito delle colline veronesi non è zona territoriale omogenea propria per la funzione residenziale, per cui non è consentito l'ampliamento in quanto al 31 ottobre 2013 non era presente la funzione residenziale.	L'intervento edilizio non deve comportare alterazioni significative della morfologia dei luoghi. Non sono in ogni caso ammesse rampe o viali di accesso ad eventuali locali interrati. Deve in ogni caso essere garantita l'invarianza idraulica. L'intervento edilizio dovrà essere progettato: Nel rispetto delle indicazioni del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; Secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalla L.R. 4/2007 e dalle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2 della medesima legge. Riqualificando l'area verde localizzata ad ovest.	"UT1 Residenziale" e/o destinazioni culturali/didattiche/sportive innovative/ecosostenibili quali strutture specializzate per la valorizzazione di prodotti agricoli tipici (olio, vino); centri agrituristici; attrezzature per cicloturismo, per escursionismo equestre; strutture specializzate per il rapporto con gli animali (case di accoglienza, addestramento, cura di animali di compagnia)	Areale Foglio 129, mappale 270
AP100	Via Jacopo Bonfadio	Intervento di recupero con cambio d'uso nei limiti dell'attuale consistenza edilizia, alla data di adozione della Variante n. 23 al Pl.	L'intervento di recupero deve essere perseguito in maniera unitaria attraverso il rilascio di un unico permesso di costruire, per tutti i manufatti presenti in ambito. Interventi edilizi sull'esistente come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001 comma 1, lett. a), b), c) e d) con esclusione di demolizioni e ricostruzioni non fedeli e/o variazioni di sedime In ogni caso non sono ammessi ampliamenti sia fuori che entro terra. Ai fini dell'applicazione della L.R. n. 14/2009, l'ambito delle colline veronesi non è zona territoriale omogenea propria per la funzione residenziale, per cui non è consentito l'ampliamento in quanto al 31 ottobre 2013 non era presente la funzione residenziale.	L'intervento edilizio non deve comportare alterazioni significative della morfologia dei luoghi. Non sono in ogni caso ammesse rampe o viali di accesso ad eventuali locali interrati. Deve in ogni caso essere garantita l'invarianza idraulica. L'intervento edilizio dovrà essere progettato: Nel rispetto delle indicazioni del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; Secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalla L.R. 4/2007 e dalle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2 della medesima legge. Riqualificando l'area verde localizzata ad ovest.	"UT1 Residenziale" e/o destinazioni culturali/didattiche/sportive innovative/ecosostenibili quali strutture specializzate per la valorizzazione di prodotti agricoli tipici (olio, vino); centri agrituristici; attrezzature per cicloturismo, per escursionismo equestre; strutture specializzate per il rapporto con gli animali (case di accoglienza, addestramento, cura di animali di compagnia)	Puntuale su manufatto Foglio 151, mappale 504.